

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) TENELLA SILLANI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CETRA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) DI NELLA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ANTONIO CETRA

Seduta del 22/04/2021

FATTO

Con ricorso del 25 gennaio 2021, parte ricorrente esponeva di essere cointestataria di 5 BFP appartenenti alle serie "Q/P". Lamentava che il *quantum* di liquidazione di tali buoni da parte dell'intermediario sarebbe stato inferiore al dovuto, poiché non avrebbe tenuto conto delle condizioni riportate a tergo dei titoli. La ricorrente, quindi, chiedeva il riconoscimento del suo diritto al rendimento riportato sul retro di detti titoli (dalla stessa, peraltro, quantificato), con specifico riferimento all'ultimo decennio di validità dei titoli, con l'aggiunta degli interessi legali.

L'intermediario, nelle proprie controdeduzioni, sosteneva che le modalità di emissione dei Buoni Fruttiferi Postali della serie "Q" sono stabilite dal D.M. 13.06.1986, che prevede l'utilizzo di moduli della serie "P" purché su di essi vengano apposti due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi fissati da detto decreto ministeriale per la serie "Q"; che ha applicato pedissequamente le prescrizioni del D.M. 13.06.1986; che la parte ricorrente è senz'altro consapevole di aver sottoscritto Buoni della serie "Q", con i corrispondenti tassi di interesse dal 21° al 30° anno; che la medesima ricorrente è, altresì, consapevole del rendimento di quanto sottoscritto, in quanto i BFP sono documenti di legittimazione, con riferimento ai quali non trova applicazione il principio della letteralità. L'intermediario chiedeva, pertanto, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso, perché concernente materia sottratta all'ambito di competenza dell'Arbitro bancario e finanziario; la non ricevibilità dello stesso ricorso perché relativo a comportamenti precedenti il 1 gennaio 2009; nel merito, il rigetto delle domande in quanto infondate.

DIRITTO

Il Collegio è chiamato a decidere su una questione concernente le condizioni di rimborso di due buoni postali fruttiferi ai quali sono state apportate modifiche nei rendimenti riportati a tergo.

Il Collegio, anzitutto, deve affrontare le eccezioni preliminari sollevate dall'intermediario relative all'incompetenza dell'Arbitro: nel caso di specie, *ratione temporis* (in ragione del fatto che i BPF sono stati emessi prima dalla competenza temporale dell'Arbitro) e *ratione materiae* (in ragione del fatto che i BPF sono prodotti finanziari emessi dalla CDP, disciplinati da norme di carattere speciale, quindi sottratti dalle disposizioni del titolo VI, capo I, del TUB) .

A tal riguardo questo Arbitro ha, più volte, rilevato l'infondatezza di siffatte eccezioni, che, pertanto, non meritano accoglimento.

Quanto all'eccezione di incompetenza *ratione temporis*, occorre considerare che, sebbene le Disposizioni della Banca d'Italia (sez. I, § 4) stabiliscono che «non possono essere sottoposte all'ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al 1° gennaio 2009» e che i BPF di cui si tratta sono stati emessi in data ben anteriore, parte ricorrente non fonda la propria domanda su un vizio genetico del rapporto, bensì sull'errata determinazione dei rendimenti in sede di liquidazione dei titoli, perciò è a tale data che occorre fare riferimento per stabilire la competenza temporale dell'Arbitro. Poiché i titoli in esame risultano essere stati liquidati dopo il 1° gennaio 2009, è evidente la competenza temporale dello stesso Arbitro.

Quanto, poi, all'eccezione di incompetenza *ratione materiae*, sia sufficiente richiamare il costante orientamento contrario di tutti i Collegi dell'ABF, secondo il quale possono essere sottoposte all'Arbitro le controversie aventi a oggetto l'incasso di BPF. Ai sensi dell'art. 1, 1° comma, lett. c, della delibera C.I.C.R. 29 luglio 2008, n. 275, «Poste Italiane s.p.a. in relazione all'attività di bancoposta» rientra tra gli intermediari che aderiscono ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dall'art. 128-*bis* TUB. In virtù del D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144, Poste è equiparata alle banche italiane, anche ai fini dell'applicazione delle norme del testo unico bancario e del testo unico della finanza richiamate all'art. 2, 3° e al 4° comma...» (art. 2, 5° comma) ed il risparmio postale è disciplinato dal d.l. 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, dal d. lgs. 30 luglio 1999, n. 284, e dalle norme del testo unico della finanza indicate nel 4° comma, in quanto compatibili, nonché dalle norme del testo unico bancario, ove applicabili (art. 2, 6° comma). Ne consegue che la raccolta del risparmio postale mediante B.P.F., effettuata da Poste Italiane s.p.a. per conto della Cassa Depositi e Prestiti, rientra nell'attività di bancoposta ed è assoggettata alle disposizioni del TUB, sia pure nei limiti in cui esse sono compatibili con la sua specifica natura. La materia rientra, pertanto, inequivocabilmente tra quelle di competenza di questo Arbitro.

Passando al merito, occorre ricordare che la questione è stata più volte sottoposta all'attenzione dell'ABF, consolidandosi l'orientamento per cui «con la sola eccezione dell'attribuzione alla pubblica amministrazione dello *jus variandi* dei tassi di interesse mediante decreti ministeriali successivi all'emissione, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti: se si può ammettere che le condizioni del contratto vengano modificate (anche in senso peggiorativo per il risparmiatore) mediante decreti ministeriali successivi alla sottoscrizione del titolo, si deve invece escludere che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere invece, sin da principio, diverse da



quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto stesso della sottoscrizione del buono» (Abf – Coll. coord. n. 5674 del 2013, nonché nella giurisprudenza di legittimità Cass., sez. un., 15 giugno 2007 n. 13979).

Sicché, a volere sintetizzare, qualora il decreto ministeriale modificativo dei tassi sia antecedente alla data di emissione del buono fruttifero, si ritiene che possa essersi ingenerato un legittimo affidamento del cliente sulla validità dei tassi di interesse riportati sul titolo e che tale affidamento, come affermato nella citata sentenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione n. 13979 del 2007, debba essere tutelato facendo applicazione delle condizioni riprodotte sul titolo stesso (cfr. Coll. Milano, n. 4580 del 2015 e n. 5653 del 2015; Coll. Napoli, n. 882 del 2014 e n. 5577 del 2013; Coll. Roma, n. 2659 del 2015 e n. 5328 del 2014). Qualora, viceversa, i titoli siano stati emessi antecedentemente al decreto ministeriale modificativo dei tassi, vanno applicate, le condizioni stabilite da tale decreto modificativo (cfr. Coll. Roma, n. 2664 del 2014).

In altri termini, anche secondo quanto ribadito più di recente dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., sez. un., 11 febbraio 2019, n. 3963, che si pone in continuità con quanto affermato dal precedente del 2007), il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni. A tali dati è possibile derogare solo in forza di una successiva etero-integrazione, per effetto di decreti ministeriali modificativi dei tassi di rendimento, ai sensi dell'art. 173 del codice postale, dovendosi ritenere che tale ultima disposizione operi un ragionevole bilanciamento tra tutela del risparmio e un'esigenza di contenimento della spesa pubblica, nel pieno rispetto dei principi di cui agli artt. 3 e 47 Cost. (a tale ultimo riguardo v., proprio con riferimento alla problematica in questione, C. Cost. 29 gennaio 2020 n. 26).

Tanto premesso in termini generali, nel caso di specie la controversia attiene a cinque Buoni Fruttiferi Postali, serie Q/P emessi il 13/07/1989, quindi successivamente al Decreto Ministro del Tesoro 13 giugno 1986 di modificazione dei saggi d'interesse sui libretti e sui buoni postali di risparmio ed istitutivo della "serie Q". I buoni (regolarmente versati in atti) risultano emessi su modulo cartaceo della serie "P"; sul fronte dei titoli è precisata l'appartenenza alla serie "Q/P"; sul retro risulta apposto il timbro attestante la modifica in via normativa dei rendimenti sino al 20° anno; per gli anni dal 21° al 30° il retro dei titoli non riporta timbri aggiuntivi.

Ne consegue, pertanto, che la domanda della ricorrente relativa alle condizioni di rimborso dei buoni per i bimestri del 21° anno sino alla scadenza merita di essere accolta: e questo perché l'intermediario non ha diligentemente incorporato nel testo cartolare le determinazioni ministeriali relative al rendimento del titolo (mancando la parte relativa al periodo dal 21° al 30° anno), disattendendo, quindi, la previsione dell'art. 5 del D.M. 13 giugno 1986. Tale comportamento ha, quindi, creato un falso affidamento nella ricorrente sottoscrittrice dei titoli. Di conseguenza, in relazione al periodo indicato, non si può ritenere ammissibile la possibilità di eterointegrazione del contratto in base al regime speciale dei buoni in controversia introdotto dal D.M. 13 giugno 1986 e al ricorrente devono essere riconosciute le condizioni contrattualmente convenute e descritte sul titolo stesso. Nello specifico, deve essere riconosciuto a vantaggio del ricorrente, dal 21° al 30° anno, il rendimento stampato originariamente a tergo del titolo ("L. xxx per ogni successivo bimestre..."), poiché non sussistono atti regolamentari successivi all'emissione che abbiano legittimamente modificato le condizioni di emissione (per decisioni in tal senso su casi analoghi a quello di specie, cfr. Coll. Milano, nn. 5699/2015, 5108/2015 e 475/2013; v. anche Coll. Roma, n. 226/2013). Come rilevato in motivazione dalla menzionata Cass., sez. un., 15.06.2007, n. 13979 "Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

unico approvato con il d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti; ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal d.m. che ne disponeva l'emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle prime”.

Il Collegio, pertanto, considerato tutto quanto precede, riconosce il diritto della parte ricorrente ad ottenere, come richiesto, l'applicazione delle condizioni riportate sul retro dei buoni per cui è controversia all'interno della tabella originaria relativamente al periodo che va dal ventunesimo al trentesimo anno, al netto delle ritenute fiscali.

A questo si deve aggiungere la somma dovuta a titolo di interessi legali sulle somme oggetto di rimborso dal reclamo al saldo (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 5304/13).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario applichi le condizioni riportate sul retro dei titoli, per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno, al netto delle ritenute fiscali, oltre interessi dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA